



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
Istituto Comprensivo "Via Paribeni 10"

Via R. Paribeni, 10 00013 Mentana (ROMA) ☎ 06/9090078 e 06/9092689

✉ rmic8cb00b@pec.istruzione.it - ✉ rmic8cb00b@istruzione.it

www.icparibenimentana.edu.it

Codice Meccanografico RMIC8CB00B - Codice Fiscale 97567390584

Alla D.S.G.A.

I.C. "Via R. Paribeni, 10" – Mentana

sottoscritt

☐ Assistente Amministrativo

☐ Collaboratore scolastico

con contratto a ☐ tempo indeterminato

☐ tempo determinato

presso la sede di

In servizio presso questa Istituzione Scolastica chiede di poter usufruire di un permesso breve ai sensi dell'art. 16 del C.C.N.L. del Comparto Scuola di n° ore e precisamente il giorno

dalle ore alle ore

sottoscritt si impegna a comunicare il proprio rientro in servizio al fine dell'esatta definizione del permesso usufruito

sottoscritt dichiara di essere a conoscenza che tale ore saranno conguagliate con le ore aggiuntive prestate ed eventualmente recuperate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.

Mentana, li

Firma

VISTO: ☐ Si autorizza

☐ Non si autorizza

La D.S.G.A.

Maria Gabriella Pelosi

Per una migliore organizzazione del servizio, salvo comprovate e documentate situazioni indifferibili di necessità ed urgenza, i permessi vanno richiesti almeno 5 giorni prima della fruizione.

Permessi Brevi (art. 16 CCNL)

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.
2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso.
4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
5. Per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.